

REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4/2017 s.m.i.)

Comune di LODI

Ente capofila per le politiche abitative dell'Ambito territoriale di LODI

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell'ambito territoriale di LODI localizzate nei Comuni di:

Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Codogno, Livraga, Lodi, Maleo, Mulazzano,
Sant'Angelo Lod. no, Somaglia

e di proprietà di: ALER PV/LO, Comune di Borghetto Lodigiano, Comune di Casalpusterlengo, Comune
di Codogno, Comune di Livraga, Comune di Lodi, Comune di Mulazzano, Comune di Sant'Angelo
Lodigiano.

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO
30 OTTOBRE 2019 ore 15:00 - 9 DICEMBRE 2019 ore 12:00

Indice dei contenuti del bando

1. Indizione dell'avviso pubblico.....	3
2. Presentazione della domanda	3
3. Autocertificazione e documentazione da presentare.....	5
4. Definizione di nucleo familiare	6
5. Requisiti per la presentazione della domanda.....	7
6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza.....	9
7. Subentro nella domanda.....	9
8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale	9
9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione isbar.....	10
10. Condizioni familiari.....	10
11. Condizioni abitative.....	11
12. Condizioni economiche	13
13. Periodo di residenza.....	13
14. Formazione e pubblicazione della graduatoria	14
15. Modalità di assegnazione.....	15
16. Canone di locazione	15
17. Controlli	15
18. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante.....	15

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale n.4/2017 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2019 e s.m.i. è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP).

1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:

- a) 50 unità abitative immediatamente assegnabili;
- b) 9 unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale.

1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

- a) ente proprietario;
- b) zona, frazione o municipio;
- c) superficie utile residenziale;
- d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
- e) piano;
- f) presenza di ascensore;
- g) presenza di barriere architettoniche;
- h) tipologia di riscaldamento;
- i) stima delle spese per i servizi;
- j) numero di domande presentate

1.4. Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera b) sono inoltre indicate:

- a. l'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;
- b. le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
- c. le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
- d. le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- e. il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità.

1.5. I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'Avviso Pubblico sui siti istituzionali dei comuni, degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Presentazione della domanda

2.1. La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale citato. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.

2.2 I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2bis del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i.. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative o, se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può

presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2.3. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Superficie utile residenziale
		Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del Richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della l.r. 16/2016, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell'unità abitativa da assegnare.

4

2.5. **La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale** utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato www.serviziabitativi.servizirl.it.

2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3.

2.8. A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

2.9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale citato, il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da ALER LO / PV e ALER MI e da Ufficio Casa di Lodi, attraverso le postazioni telematiche ubicate nelle rispettive sedi, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da

postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda. In particolare:

ALER LO / PV - Via Haussmann, 11/7 Lodi, previo appuntamento da richiedere telefonando il Lunedì dalle 9:00 alle 12:30, il Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30 al n. 0371/450352 – 351 – 355

Ufficio Casa LODI - Via delle Orfane, 10 Lodi, previo appuntamento da richiedere telefonando al n. 0371/409.382/386 oppure inviando una mail a ufficio.casa@comune.lodi.it – anche con supporto di mediazione linguistica.

2.10. Il richiedente inoltre, per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e degli altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati:

ASS. AL RHAMA - Via Borgo Adda, 33 Lodi, previo appuntamento da richiedere telefonando al n. 346/9488888 – anche con supporto di mediazione lingua araba.

ASS. CASABARASA odv - SANT'ANGELO LODIGIANO - Vicolo delle Frutta, 10 -previo appuntamento da richiedere telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 al n. 391/3980660.

SICET, previo appuntamento da richiedere telefonicamente, nelle sedi di:

Lodi	P.le Forni, 1	0371/5910214
Sant'Angelo Lod.	Via Battisti, 44	0371/9333900
Codogno	Viale Resistenza, 1	0377/32506
Casalpusterlengo	Via don Minzoni, 10	0377/84308

5

SUNIA - previo appuntamento da richiedere telefonicamente, nelle sedi di:

CGIL Lodi	Via Lodivecchio, 31	0371/616011
CGIL Sant'Angelo Lod.	Via A. Bolognini, 73	0371/616096
CGIL Codogno	Via A. Pietrasanta, 3	0371/616095
CGIL Casalpusterlengo	Via Padre Carlo D'Abbategrasso, 18	0371/616094

2.11 I richiedenti residenti nei comuni di Somaglia, Secugnago, Turano Lodigiano e dell'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, possono avvalersi della collaborazione di SUNIA direttamente presso la sede del proprio comune di residenza prendendo appuntamento ai seguenti numeri telefonici:

Somaglia	0377/778603, 0377/778623, 0377/778620
Turano Lodigiano	0377/948302
Corte Palasio	0371/72231

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6.

3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigenicità di un alloggio, vanno esibiti in originale.

3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare

4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all'intero nucleo familiare che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dall'articolo 5.2.

4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- a) coniugi non legalmente separati;
- b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

6

4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;
- c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

- 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
- 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

7

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti

all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
<i>Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria</i>	

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- j) possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'articolo 13 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i, unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

5.4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 bis, della l.r. 16/2016, nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia", di cui al successivo punto 8.1. lettera d), i requisiti di cui alle lettere b), c), d), del

precedente punto 5.1. non vengono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza

6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

6.2. L'attestazione delle condizioni di indigenza è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione.

6.3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare, come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i..

6.4. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. Subentro nella domanda

9

7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

- a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
- c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale

8.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

- a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i., ovvero costituitisi

entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;

c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;

d) Forze di Polizia: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza);

e) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;

f) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale

8.2. Nel caso il richiedente, per le proprie caratteristiche, rientri in più di una delle categorie previste al comma 8.1, l'appartenenza alla categoria è determinata sulla base del punteggio maggiore tra le condizioni familiari dichiarate, con la sola eccezione dell'appartenenza alla categoria "Forze di Polizia", e della categoria di particolare e motivata rilevanza sociale definita nel piano annuale, che prevalgono in ogni caso.

8.3. La quota percentuale di ciascuna categoria, che si applica al numero complessivo delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici appartenenti a ciascun proprietario, dedotto il numero delle unità abitative da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui al punto 6.3 è la seguente:

a) Anziani: 30%

b) Famiglie monoparentali: 20%

c) Disabili: 15%

d) Famiglie di nuova formazione: 20%

e) Appartenenti alle forze di polizia: 10%

f) Altre categorie di rilevanza sociale: 5%

10

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione isbar

9.1. A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.

9.2. La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell'avviso.

9.3. Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione" e "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico" non sono tra loro compatibili. La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione" e "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico".

10.1. Anziani

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni - **punti 10.**
- b) Tutti con età maggiore di 65 anni - **punti 9.**

10.2. Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- a) Famiglia di nuova formazione con minori - **punti 10.**
- b) Famiglia di nuova formazione senza minori - **punti 9.**

10.3. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

- a) Persona sola con uno o più minori a carico - **punti 10.**
- b) Persona sola - **punti 9.**

10.4. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

- a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento - **punti 10.**
- b) Disabilità al 100% o handicap grave - **punti 9.**
- c) Disabilità dal 66% al 99% - **punti 8.**

11

11. Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui alla lettera 11A, non è compatibile con le altre condizioni abitative. La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con le altre condizioni abitative.

11.1. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

- A1. Da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario - **punti 6.**
- A2. Temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016 - **punti 6.**
- A3. In strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche - **punti 5**
- A4. Da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute - **punti 4**

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

- B1. Privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normale interventi manutentivi - **punti 3.**

B2. Privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigiene eliminabile con normale interventi manutentivi - **punti 2,5.**

Nota: le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

11.2 Rilascio alloggio

A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso - **punti 3,5.**

B. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo - **punti 3,5.**

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda - **punti 3,5.**

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni familiari" - **punti 5**

b) Richiedenti, di cui alle definizioni del punto 10.1 (Anziani) o 10.4 (Disabili) delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano - **punti 2**

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento** - **punti 2,5**, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento** - **punti 2**, vale a dire:

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

11.6 Coabitazione

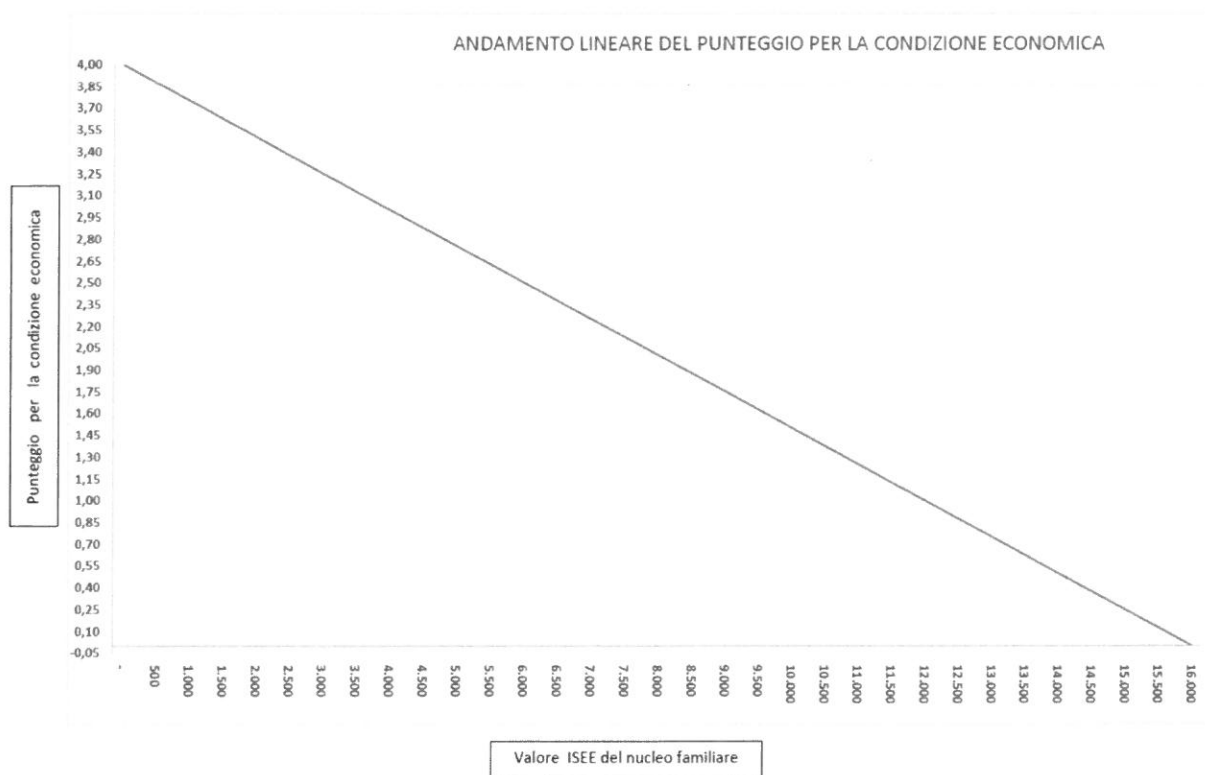
Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

- a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità - **punti 1.**
- b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado - **punti 0,5.**

12. Condizioni economiche

12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica

(Limite ISEE per l'accesso – valore ISEE del nucleo familiare / (Limite ISEE per l'accesso) * 4)



13. Periodo di residenza

13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.

I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella REGIONE	Punteggio
- Almeno 5 anni	2
- Da 5 a 10 anni	3
- Da 10 a 15 anni	4,5
- Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel COMUNE	Punteggio
- Fino a 2 anni	1
- Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
- Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
- Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
- Maggiore di 10 anni	8

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria

14.1. Le graduatorie, distinte per ente proprietario sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

14.2 Nel caso di domande relative alla medesima unità abitativa con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 14.1, è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
- b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

14.3 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, sino ad un massimo di cinque, anche di proprietari differenti, presenta una sola domanda.

14.4 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al presente avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza.

14

14.5 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il valore dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale.

14.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio dei Comuni, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari, comuni e ALER LO/PV.

14.7 Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio dei comuni o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione

14.8 L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.

14.9 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione

14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio dei comuni, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari, comuni e ALER LO/PV.

15. Modalità di assegnazione

15.1 Il numero delle unità abitative ricomprese nell'avviso pubblico, è ripartito dalla piattaforma informatica regionale, per ciascun proprietario, sulla base dei valori percentuali, di cui al punto 6.3 relativo ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e al punto 8.3 relativo ai nuclei familiari ricompresi nelle categorie diversificate per l'integrazione sociale.

15.2 Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione di quanto indicato al precedente punto 1 è arrotondato all'unità superiore se il valore decimale supera lo 0,5.

15.3 Nel rispetto prioritario delle assegnazioni a favore dei nuclei familiari in condizioni di indigenza e successivamente a favore dei nuclei familiari ricompresi nelle categorie diversificate per l'integrazione sociale, con l'ordine ivi indicato, le assegnazioni delle unità abitative, nel rispetto di quanto indicato al punto 15.1, avvengono, da parte di ciascun proprietario, iniziando dall'unità abitativa che presenta la domanda con il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) più elevato.

15.4 Il valore percentuale di cui al punto 15.1 permette di assegnare tutti gli alloggi presenti nell'avviso tenendo conto che, nel caso di saturazione delle relative quote percentuali di cui al punto 15.1, o in assenza di domande da parte dei nuclei familiari in condizioni di indigenza e di domande dei nuclei familiari ricompresi nelle categorie diversificate per l'integrazione sociale, le unità abitative ancora disponibili, sono comunque assegnate secondo il valore decrescente dell'ISBAR, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza di cui al punto 8, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 23 comma 3 della l.r.16/2016.

15

16. Canone di locazione

16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17. Controlli

17.1 L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

18.1 Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

18.2 I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dei Comuni e degli Enti proprietari degli alloggi, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

18.3 Il concorrente, ai sensi della normativa vigente, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. E' possibile esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy.